



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 41 del 29-06-2026	OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026
Proposta N. 45	del 18-06-2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di Giugno con inizio alle ore 18:00 e seguenti, convocato per determinazione del *PRESIDENTE CARMELO TRAVAGLIA*, con avvisi scritti e consegnati ai signori consiglieri agli indirizzi di posta elettronica personale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, di seconda convocazione in PALAZZO DEL GRANARONE e per il pubblico modalità streaming.

Risultano:

		Presente/Assente
GUBETTI ELENA MARIA	SINDACO	Presente
ACCARDO NICOLO'	CONSIGLIERE	Assente
ALESSANDRINI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
BUCCHI LUIGINO	CONSIGLIERE	Presente
DI COLA ANTONELLA	CONSIGLIERE	Assente
PIETROLATI ARIANNA	CONSIGLIERE	Assente
FONDATE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GERONZI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
LASORELLA ALESSIO VITO	CONSIGLIERE	Presente
MASTRANDREA ANNA	CONSIGLIERE	Presente
MENSURATI ARIANNA	CONSIGLIERE	Presente
MUNDULA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
NUCCI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Assente
ORSOMANDO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
PAOLACCI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
PAVIN VILMA	CONSIGLIERE	Presente
PIERGENTILI LUCA	CONSIGLIERE	Presente

PILU MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
PROSPERI ADELE	CONSIGLIERE	Presente
RAMAZZOTTI LAMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SALAMONE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
TRAVAGLIA CARMELO	PRESIDENTE	Presente
VECCHIOTTI EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
ZITO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti N. 19

Totale assenti N. 6

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI che cura la verbalizzazione.

Assume la presidenza il PRESIDENTE CARMELO TRAVAGLIA, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del Servizio 3^ AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto *ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026* che viene sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dall'autunno 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita istanza entro il termine prorogato del 15 dicembre 2026, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il termine differito del 31 marzo 2027 o in rate, con l'applicazione in caso di pagamento rateale degli interessi al tasso di legge a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro scadenze riparametrate e successive alla presentazione delle domande, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni;
- in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati all'agente della riscossione”; adempimento il cui termine perentorio è stato differito dal 30 giugno al 31 luglio 2026 a seguito dell'emendamento approvato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune comporta un strategico e innegabile vantaggio per l'ente in fase di riscossione: a fronte dello stralcio delle somme accessorie, la misura incentiva concretamente i contribuenti a saldare la quota capitale dell'imposta, garantendo un afflusso immediato e tangibile di liquidità nelle casse comunali e trasformando crediti storici di difficile recupero in risorse prontamente esigibili;
- tale operazione consente l'acquisizione di crediti in larga parte di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte le possibilità di contenzioso e le esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 9.766.293,55, di cui euro 496.226,07 imputabili ad interessi ed euro 2.106.878,32 imputabili a sanzioni;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha effetti finanziari pienamente sostenibili e neutri per l'ente, in considerazione del fatto che l'abbattimento normativo incide esclusivamente sulle quote accessorie relative a sanzioni e interessi;
- in virtù del principio della prudenza e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, per le annualità di riferimento tali somme accessorie non sono mai state oggetto di accertamento a competenza, essendo storicamente accertate per cassa unicamente al momento dell'effettiva riscossione e pertanto non iscritte nei residui attivi del bilancio comunale;
- l'eliminazione delle suddette quote accessorie risulta pertanto compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari e non necessita di alcuna rettifica o svalutazione in seno al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), il quale resta a totale presidio e garanzia della sola quota capitale, non inficiando il risultato di amministrazione;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Emiliano Magnosi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

ACQUISITO,

- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2026, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026 esecutiva con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il periodo 2026/2028;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

STANTE la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte ai sensi di legge;

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
- 2. DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il termine prorogato del 31 luglio 2026;
- 3. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, adempimento da espletarsi entro il 31 luglio 2026;
- 4. DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 5. DI DICHIARARE**, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Si dà atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione audio e video e riportati in apposita trascrizione automatizzata dell'odierna seduta consiliare che è acquisita al presente verbale.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 4 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 E DELL'ARTICOLO 10 QUINQUIES DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026" e cede la parola all'Assessore Gazzella, delegato al Bilancio, che illustra la proposta di deliberazione.

Alle ore 19:30 entra in aula il Consigliere Pietrolati. Consiglieri presenti n. 23.

Aperto il dibattito, intervengono, nell'ordine, i Consiglieri:

Orsomando, Ramazzotti, Galli e Piergentili; successivamente prendono la parola l'Assessore Gazzella, per fornire alcuni chiarimenti, e il Sindaco.

Esauriti gli interventi, il Consigliere Ramazzotti svolge una breve replica conclusiva.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. Accertato il mancato funzionamento del sistema elettronico di votazione, dispone che la votazione si svolga per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3^a AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella seduta del 23/06/2026 come da verbale n. 4;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori dei Conti depositato agli atti dell'Ente con prot. 31904 del 23/06/2026;

Al termine, su invito del Presidente si procede alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, e ne viene proclamato il risultato come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 23 (Assenti n.2: Accardo, Nucci)

- Voti favorevoli n. 23;
- Voti contrari nessuno;
- Astenuti nessuno.

Su invito del Presidente del Consiglio ai fini dell'immediata eseguibilità si procede a successiva e separata votazione, dallo stesso esito.

Pertanto, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto "**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88 DEL 22 MAGGIO 2026**";
- Di dichiarare, il presente atto, stante l'urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CARMELO TRAVAGLIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA ANTONELLI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005